



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -



**Federazione
Banche di Credito Cooperativo
Emilia Romagna**

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO/STAGE

TRA

Ufficio Scolastico Regionale per L'Emilia Romagna (P.I. 800 62970373) con sede in Bologna, Via de Castagnoli n. 1 (d'ora innanzi USR), rappresentato dal Vice Direttore Generale Stefano Versari

E

Federazione della Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna (C.F. e P.IVA 01053810378) anche per le Banche associate che insistono sul territorio regionale con sede a Bologna Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 n. 17, (d'ora innanzi ENTE), rappresentata dal Presidente Giulio Magagni

PREMESSO CHE

il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998, n. 142, reca norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, reca norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

la Legge 28 marzo 2003, n.53, delega al Governo la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;

il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, definisce le norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53;

il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.226, detta norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, reca norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 13;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, reca norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, reca una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;



l'art. 11 del Decreto Legislativo 13 agosto 2011 n. 138 detta nuove disposizioni sui tirocini formativi;

la Direttiva Ministeriale del 16 gennaio 2012, n.4, emana linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti tecnici;

la Direttiva Ministeriale del 16 gennaio 2012, n.5, emana linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti professionali;

le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni con gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;

l'USR ha, fra i suoi compiti istituzionali, quello di supportare le istituzioni scolastiche nell'arricchimento dell'offerta formativa per la promozione di interventi di istruzione e formazione, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione;

l'USR, come richiamato nei Regolamenti di riordino degli istituti secondari di II grado sopra citati, è chiamato a sostenere i percorsi di alternanza scuola lavoro come metodo sistematico da introdurre nella didattica curricolare;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

L'USR e l'ENTE convengono che, sulla base della presente Intesa, le scuole secondarie di II grado dell'Emilia-Romagna e le Banche associate che insistono sul territorio regionale, potranno stipulare specifiche convenzioni volte a regolamentare percorsi di alternanza scuola-lavoro o di stage.

Le convenzioni saranno redatte nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 2

L'ENTE si impegna a rendere noto alle Banche associate il presente Protocollo d'Intesa e favorire e promuovere presso le stesse l'accoglimento di studenti destinatari di percorsi di alternanza scuola-lavoro o di stage di cui all'art.1, indicando annualmente all'USR le Banche che insistono sul territorio regionale cui le scuole potranno rivolgersi, unitamente ai nominativi ed ai recapiti dei Direttori o personale incaricato del rapporto con l'Istituzione Scolastica. Al



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
- Direzione Generale -



termine dei percorsi di alternanza scuola-lavoro o di stage, la Banca ospitante rilascerà allo studente apposita valutazione/certificazione relativa allo svolgimento dello stesso, secondo quanto previsto nelle convenzioni precedentemente stipulate.

Art. 3

L'USR si impegna, anche attraverso la propria articolazione territoriale, a collaborare alla riuscita delle iniziative di cui sopra diffondendo, allo scopo, ogni utile informazione relativa ad esse.

Art. 4

Le iniziative di cui alla presente Intesa non comportano obblighi finanziari per l'ENTE, per le Banche associate, per l'USR e per le Istituzioni Scolastiche.

I risultati dell'attività dello studente realizzati durante il periodo di alternanza scuola-lavoro o di stage rimangono di proprietà dell'ENTE ospitante.

Art. 5

La presente intesa decorre dalla data di sottoscrizione, è valida per i successivi due anni scolastici (aa.ss. 2013-2014 e 2014-2015) e scadrà il 31 agosto 2015.

Bologna, 1 ottobre 2012

Per l'Ufficio Scolastico Regionale

Il Vice Direttore Generale
Stefano Versari

Per la Federazione delle Banche di Credito
Cooperativo dell'Emilia Romagna

Il Presidente
Giulio Magagni